



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

**PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO TRA LE PROCURE DELLA
REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI E LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI NELL'AMBITO
DEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA.**

Oggi 29 aprile 2021, alle ore 11, in L'Aquila, nell'ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, presenti il Procuratore Generale della Repubblica dott. Alessandro Mancini e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunale ordinari del Distretto ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, alla presenza del Presidente del Tribunale per i Minorenni, riuniti da remoto a mezzo della piattaforma Teams, si conviene quanto segue:

I SOTTOSCRITTI:

- rilevata l'opportunità del coordinamento tra la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e le Procure Ordinarie, così come previsto dalle risoluzioni del C.S.M. in data 7 luglio 2010 e 9 maggio 2018, in tema di organizzazione delle Procure Minorili e di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, nonché in generale per un proficuo coordinamento in ambiti connessi;
- visto l'art. 7 della Circolare del C.S.M. P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017 sulla organizzazione degli uffici di Procura - come modificato alla delibera del C.S.M. in data 18-22 giugno 2018 prot. 11074/2018;
- ritenuto necessario per quanto premesso, predisporre e siglare un protocollo tra le Procure del distretto e la Procura per i Minorenni;
- considerato che la risoluzione del C.S.M. del 9 maggio 2018 (punto 7) rende necessario "esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari", a mezzo di "protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione" nel rispetto del segreto investigativo;

- rilevata la necessità di regolare i rapporti tra uffici nei casi in cui vi siano competenze reciproche in merito al medesimo ambito ovvero quando i medesimi fatti sono commessi in concorso tra indagati maggiorenni e minorenni;
- considerata l'opportunità di raccordo, altresì, nei casi di procedimenti nei confronti di indagati, genitori di figli minori e nei casi di misure cautelari disposte nei loro confronti;
- valutata infine la delibera del C.S.M. in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata (secondo l'accezione descritta dalla giurisprudenza di legittimità);

CONVENGONO

Notizia di reato

Le comunicazioni tra le Procure interessate andranno curate dai magistrati assegnatari dei procedimenti con la massima cura e tempestività, direttamente a mezzo telefono.

A) Quando la Procura presso il Tribunale ordinario riceve la notizia di reato in tema di abuso sessuale e/o maltrattamenti ai danni di minori in ambito familiare o di donne con figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare o di comunità, da cui possa derivare un pregiudizio per un minore:

A.1) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni non è in indirizzo, il magistrato ordinario titolare del procedimento provvede a trasmettere **senza ritardo** copia degli atti a tale ufficio, segnalando, con la missiva di trasmissione, se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e/o di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'A.G. minorile;

A.2) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni è anch'essa in indirizzo, il magistrato ordinario titolare del procedimento provvede a comunicare (via email all'indirizzo di posta prestabilito) il nominativo del magistrato incaricato del procedimento ed a segnalare se sussistono esigenze istruttorie per il compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'A.G. minorile.

Poiché nei casi di cui all'art. 609 *decies* CP, per legge occorre dare notizia del procedimento anche al Tribunale per i Minorenni, la Procura ordinaria potrà richiedere alla Procura minorile di inoltrare la relativa comunicazione al Tribunale per i Minorenni.

B) Quando la Procura presso il Tribunale per i Minorenni riceve o apprende una notizia di reato relativa alle ipotesi sub A) che non risulta inoltrata alla Procura ordinaria, il

magistrato minorile titolare del procedimento, prima di adottare qualunque provvedimento, provvede a trasmettere copia degli atti all'altro ufficio, chiedendo che il magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente (tramite casella di posta elettronica concordata) se vi sono esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'A.G. Minorile.

C) La Procura ordinaria segnala **senza ritardo** alla Procura minorile la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti, degli atti dell'incidente probatorio (trascrizioni delle dichiarazioni, eventuali perizie) della nomina di curatore richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, e dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, se emessa, nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore.

D) **In particolare, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e la Procura Ordinaria si coordinano sulla nomina del curatore speciale del minore, da individuarsi nella stessa persona, comunicando i relativi dati identificativi.**

E) La Procura minorile, a sua volta, invia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario le relazioni dei servizi sociali e informa il P.M. ordinario dei provvedimenti ex art. 403 c.c., nonché della presentazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Obbligo di segretezza

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni garantisce il rispetto del segreto istruttorio in corso, inoltrando ricorso al Tribunale con la specifica richiesta di rendere non ostensibili gli atti coperti dal segreto.

Gli Uffici garantiscono assoluta riservatezza:

- in merito al luogo in cui il minore sia provvisoriamente collocato;
- circa l'identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi possibilmente presso il curatore speciale o il tutore).

Ascolto del minore

Al fine di evitare ripetute audizioni del minore persona offesa, ove possibile, gli Uffici procedenti curano di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni. L'ascolto avviene sempre con registrazione audio/video, con l'ausilio di consulente tecnico specializzato.

Nei casi di cui all'art. 609 *decies* CP, al minore deve essere assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali o da quelli privati accreditati. La presenza dei servizi facilita il raccordo tra gli uffici giudiziari, che possono disporre degli atti riguardanti il minore, eventualmente redatti dai servizi sociali.

Se il minore risulta vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, o ancora, in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, **quando è necessario o opportuno procedere con incidente probatorio, valutata la compatibilità con le esigenze investigative e la non eccessiva onerosità dell'incombente, le Procure competenti si attivano per il compimento di un incidente probatorio congiunto.**

In questi casi, se la Procura Ordinaria ritiene di chiedere l'incidente probatorio, inoltra la propria richiesta anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che rivolge analoga richiesta al proprio GIP, chiedendo a quest'ultimo di coordinarsi con il GIP ordinario per l'espletamento dell'incombente.

In sede di audizione del minore e per l'eventuale perizia psichiatrico/psicologica circa la capacità a testimoniare dello stesso, è necessario che la scelta del professionista (neuropsichiatra infantile e/o psicologo) si concentri sulla medesima persona, per facilitare la relazione con il minore ed anche al fine di contenere le spese di giustizia.

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a promuovere ulteriori accordi con gli uffici G.I.P. dei tribunali ordinari e minorile del distretto al fine di adottare la prassi dell'incidente probatorio congiunto, ove richiesti dai rispettivi uffici requirenti ai sensi del presente accordo. La sede dell'incidente probatorio può individuarsi nella sede dell'ufficio G.I.P. presso il Tribunale ordinario competente, salvo diversi accordi.

Criminalità organizzata e casi di misure cautelari adottate (o richieste) nei confronti di entrambi genitori.

La delibera del C.S.M. in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata richiede interventi coordinati tra le Procure, in considerazione del crescente coinvolgimento di minorenni in attività criminali proprie della famiglia di appartenenza, o comunque delle ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore in un contesto familiare caratterizzato da modelli culturali deteriori.

E' opportuno un raccordo tra la Procura della Repubblica DDA (oltre che nelle sue funzioni distrettuali non DDA) le Procure del distretto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a segnalare le situazioni di concreto pregiudizio familiare, e a consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare il consolidarsi del percorso criminale del minore (ex art. 330 e ss. c.c., collocamento extrafamiliare, misure amministrative ex art 25 R.D.L.20.7.1934 n. 140).

Gli uffici scambiano le informazioni utili valutando quali atti utilizzare, modi e tempi della rapida attivazione del P.M. minorile e le modalità di tutela del segreto investigativo.

Nei casi di custodia cautelare in carcere disposta (o richiesta) nei confronti di entrambi i genitori, o nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei

anni, di cui all'art. 275 comma 4 CPP, la Procura ordinaria e la Procura minorile si coordinano per valutare quali provvedimenti siano eventualmente necessari per garantire la protezione del minore e il mantenimento di uno stile di vita consono alle sue esigenze di crescita e di educazione.

Competenze civili

L'art. 38 disp. att. CC - come sostituito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 e ulteriormente modificato dall'art. 96 del D.lgs. 154/2013 - attribuisce al Tribunale ordinario la competenza ad adottare provvedimenti ex art. 330 CC e ss., a tutela dei minori figli di genitori tra cui pende una causa di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.

In questi casi, ferma la competenza della Procura ordinaria a richiedere al Tribunale civile provvedimenti a tutela del minore, la Procura minorile, quando sia a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti, trasmette - anche di iniziativa - copia degli atti in suo possesso alla Procura ordinaria la quale, se ritenuto utile, contatta il P.M. minorile per un eventuale confronto circa le eventuali richieste da avanzare nell'interesse del minore.

Si allega l'elenco degli indirizzi e-mail da utilizzare per le comunicazioni tra le Procure dedicate all'esecuzione del presente accordo. Gli Uffici che dovessero modificare l'indirizzo avranno cura di informarne gli altri Uffici firmatari.

Il Procuratore Generale della Repubblica		
Il Procuratore presso il Tribunale di Avezzano		PADALINO MORICHINI ANDREA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12.05.2021 08:47:11 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di Chieti		CAMPO LUCIA ANNA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.05.2021 07:54:35 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di Lanciano		DI SERIO MIRVANA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17.05.2021 12:08:52 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di L'Aquila		RENZO MICHELE AUGUSTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.05.2021 11:51:50 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di Pescara		Firmato digitalmente da MANTINI ANNA RITA C=IT
Il Procuratore presso il Tribunale di Sulmona		BELLELLI GIUSEPPE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 20.05.2021 10:22:01 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di Teramo		NOJATI DAVIDE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18.05.2021 08:39:20 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale di Vasto		DI FLORIO GIAMPIERO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 17.05.2021 10:31:56 UTC
Il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni		MANCINI DAVID MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 25.05.2021 09:58:57 UTC

Tutte le comunicazioni tra gli Uffici, ai fini della esecuzione del presente protocollo, saranno effettuate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per la Procura della Repubblica di L'Aquila,
procura.laquila@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Teramo,
procura.teramo@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Chieti,
procura.chieti@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Pescara,
procura.pescara@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Avezzano,
procura.avezzano@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Sulmona,
procura.sulmona@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Vasto,
procura.vasto@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica di Lanciano,
procura.lanciano@giustizia.it;

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
procmin.laquila@giustizia.it;